

Circolare 06/2023

Data, 01 giugno 2023

**Oggetto: pubblicato il D.M. 59/2023 RENTRI**

Pubblicato il decreto ministeriale 59/2023 sulla G.U. N. 126 DEL 31.05.2023 relativo al RENTRI ovvero disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro nazionale di tracciabilità dei rifiuti.

Il D.M. è composto da 24 articoli e da tre allegati. ( negli allegati I e II sono riportati i nuovi modelli – rispettivamente, del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto.

Gli art. 6.-7 riguardano nello specifico i formulari ( cartacei e digitali)

**Articolo 13**

**(Tempistiche di iscrizione)**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;

b) a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;

c) a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018.

2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti è calcolato con i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Pertanto, dalla data di entrata in vigore del regolamento:– per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;

– per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi;

– per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi.

Infine, si segnala che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti, il MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento.

**Attenzione:** in caso di inadempimenti sono già previste sanzioni (art. 258 TUA, c. 10-13).

Ricordiamo che è attivo un servizio di chat online sul nostro website [www.adritaly.it](http://www.adritaly.it)

**ADR ITALY Srl - Consulenza globale trasporti Adr-Rid lata lmdg**

Via Costituzione, 9 - 23808 Vercurago (LC) - tel. +39 0341 422936 - fax +39 0341 423249

P.IVA: 03625660166 - REA Lc 316587 - cap. soc. i.v. € 10.000,00

[www.adritaly.it](http://www.adritaly.it) - [info@adritaly.it](mailto:info@adritaly.it)